

Codice A1813B

D.D. 5 marzo 2020, n. 525

**L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante in destra orografica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se - Richiedente: Ditta Faletto Antonio (P. IVA 03813820010)**



**ATTO N. DD-A18 525**

**DEL 05/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante in destra orografica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se - Richiedente: Ditta Faletto Antonio (P. IVA 03813820010)

**VISTI:**

- la richiesta di concessione breve per taglio piante pervenuta in data 20/11/2019, protocollo in ingresso n° 45262/DA1813A, codice TG/5446/2019, presentata da Pagine Gialle in qualità di legale rappresentante dalla Ditta individuale Faletto Antonio (P. IVA 03813820010), con sede in Via San Francesco al Campo, 11 - 10040 Rivarossa (To) per realizzare interventi selvicolturali su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Stura di Lanzo, confluenza Ceronda, ricadente nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 6,53 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;
- l'istanza di autorizzazione numero n° 49517/2019/409 pervenuta in data 20/11/2019 presentata dalla Ditta individuale Faletto Antonio (P. IVA 03813820010), secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Paolo Piatti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457A;
- la nota integrativa presentata in data 22/01/2020, protocollo in ingresso n° 2701/DA1813B, con la quale si richiede l'autorizzazione per l'accesso in alveo con i mezzi di esbosco a partire da un accesso all'alveo esistente in sponda sinistra e la realizzazione di una rampa di accesso in destra orografica, con movimenti terra entro i limiti previsti dall'art. 52 del Regolamento Forestale;

- il verbale di istruttoria della richiesta di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale, redatto in data 13/02/2019 dai Funzionari incaricati, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele;
- la nota prot. 438 del 29/01/2020 dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (prot. di ricevimento 4494/A1813B del 03/02/2020) che esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento ricadente all'interno del Parco Naturale La Mandria ed all'interno del S.I.C. IT1110079 "La Mandria"; con l'indicazione di "valutare l'opportunità di un incremento di rilascio di piante di medio diametro ove vengano rilasciate piante di grosse dimensioni isolate, in modo da formare gruppi stabili" per diminuire la suscettibilità allo schianto da vento delle piante rilasciate;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, i Funzionari incaricati hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole:

- alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 49517/2019/409, ed hanno proposto che l'intervento sia autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale, con le prescrizioni elencate nel verbale istruttorio allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- al rilascio della concessione breve per taglio piante, fascicolo TG/5446/2019, con determinazione del canone di concessione utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto, ed applicando un prezzo pari a quello relativo alla accessibilità buona;

Considerato che:

- Il canone di concessione è stato calcolato utilizzando i parametri proposti in sede istruttoria indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517;
- in base a tali parametri il canone di concessione è stato così determinato:  
 Legno duro diametro < 15 cm = 189 q.li prezzo 1,50 €/q Canone € 283,50  
 Legno duro diametro > 15 cm = 189 q.li prezzo 1,90 €/q Canone € 359,10  
 Legno tenero diametro < 15 cm = 747 q.li prezzo 0,65 €/q Canone € 485,55  
 Legno tenero diametro > 15 cm = 9.358 q.li prezzo 0,85 €/q Canone € 7.954,30
- l'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 9.082,45 €;
- con nota prot. n° 6998/DA1813B in data 11/02/2020 è stato comunicato alla Ditta individuale Faletto Antonio l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione, determinato complessivamente in 9.082,45 €;
- la Ditta individuale Faletto Antonio con nota in data 02/03/2020, prot. in ingresso n° 10204/DA1813B, ha presentato copia della ricevuta di avvenuto versamento in data 28/02/2020, mediante bonifico bancario della B.C.C. di Alba, Langhe, Roero e del Canavese di Rivarolo canavese del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale di 9.082,45 €, n° identificativo operazione BXS9626863000000000318001 CRO 0853005926536011483086049900IT;
- l'importo di 9.082,45 € per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019;

Considerato che:

- con nota prot. n° 55256/DA1813A in data 26/11/2019 è stato richiesto alla Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) l'espressione del parere di competenza ai fini idraulici secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904
- l'AIPO con nota prot. n° 1857 in data 22/01/2020, fascicolo 1044/2019A, protocollo in ingresso n° 2685/DA1813B in data 22/01/2020, ha trasmesso il PARERE IDRAULICO con cui ha espresso

parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla realizzazione dell'intervento di taglio della vegetazione previsto dalla istanza n° 49517/2019/409 , nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale;

Ritenuto pertanto di concedere, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla Ditta individuale Faletto Antonio la concessione breve per taglio piante codice fascicolo TG/5446/2019 ed autorizzare il taglio previsto dalla istanza n° 49517/2019/409 una superficie appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Stura di Lanzo, confluenza Ceronda, ricadente nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 6,53 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al verbale istruttorio;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".
- la D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 72-13725 recante "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001

- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- IL RESPONSABILE

*determina*

- 1) di assentire alla Ditta individuale Faletto Antonio (P. IVA 03813820010), con sede in Via San Francesco al Campo, 11 - 10040 Rivarossa (To) la concessione breve codice TG/5446/2019 ed autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 49517/2019/409 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico fluviale, , in destra orografica del torrente Stura di Lanzo, confluenza Ceronda, ricadente nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 6,53 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al verbale istruttorio;
- 2) l'importo di 9.082,45 € per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019;
- 3) il concessionario dovrà rispettare:
  - le prescrizioni dettate dal verbale di istruttoria allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
  - le prescrizioni dettate dalla Agenzia Interregionale per il Fiume Po nel PARERE IDRAULICO prot. n° 1857 in data 22/01/2020, fascicolo 1044/2019A, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:
  - le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
  - il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
  - la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)
- 5) devono essere trasmesse al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio ed alla Agenzia Interregionale per il Fiume Po:
  - a - comunicazione di inizio lavori, allegando l'elenco degli eventuali mezzi d'opera impiegati in alveo;
  - b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 6) il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.r. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte pertanto prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con la Città Metropolitana di Torino per l'eventuale recupero della fauna ittica
- 7) entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.
- 8) la concessione breve codice TG/5446/2019 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve per taglio piante relativa alla superficie residua;
- 9) il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori e di accesso all'alveo;

10) sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

11) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

12) nel caso di violazioni alle norme previste dal Regolamento Forestale si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Fto Elio Pulzoni

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

### **VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° TG/5446/2019

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n° 8/R/2011

Istanza n° 49517/2019/409

Richiedente: Ditta Faletto Antonio (P. IVA 03813820010)

Comuni di intervento: Venaria Reale e Borgaro T.se

Intervento: taglio vegetazione insistente in destra orografica del torrente Stura di Lanzo

I sottoscritti Funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricati dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino dell'istruttoria tecnica dell'istanza n° 49517/2019/409 pervenuta in data 20/11/2019, protocollo in ingresso n° 45262/DA1813A, e della richiesta di concessione breve per taglio piante in area appartenente al demanio idrico fluviale, presentata dalla Ditta individuale Faletto Antonio (P. IVA 03813820010), con sede in Via San Francesco al Campo, 11 - 10040 Rivarossa (To) per realizzare interventi selvicolturali su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Stura di Lanzo, confluenza Ceronda, ricadente nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 6,53 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al presente verbale;

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";

- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- l'istanza n° 49517/2019/409 pervenuta in data 20/11/2019, protocollo in ingresso n° 45262/DA1813A, e la richiesta di concessione breve per taglio piante, presentata dalla Ditta individuale Faletto Antonio (P. IVA 03813820010), per realizzare un intervento di utilizzazione su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Stura di Lanzo, ricadente nei comuni di Venaria Reale e Borgaro T.se, località confluenza Ceronda, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 6,53 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al presente verbale;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Paolo Piatti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457A;
- la nota integrativa presentata in data 22/01/2020, protocollo in ingresso n° 2701/DA1813B, con la quale si richiede l'autorizzazione per l'accesso in alveo con i mezzi di esbosco a partire da un accesso all'alveo esistente in sponda sinistra e la realizzazione di una rampa di accesso in destra orografica, con movimenti terra entro i limiti previsti dall'art. 52 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che:

- l'intervento interessa una superficie appartenente al demanio idrico fluviale ricadente nei fogli n° 21 e 35 del NCT del comune di Venaria Reale e nel foglio n° 9 del NCT del comune di Borgaro T.se, località Cascina Aiello e campo pozzi SMAT per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 6,53 ha;
- la superficie interessata:
  - è situata in destra orografica del torrente Stura di Lanzo ed in sinistra orografica del torrente Ceronda, in un'area a giacitura pianeggiante, priva di esposizione prevalente ad una quota di circa 250 m.s.l.m.;

- è situata interamente all'interno della Fascia A del PAI;
- ricade all'interno del Parco Naturale La Mandria ed all'interno del S.I.C. IT1110079 "La Mandria";
- non ricade all'interno di popolamenti da seme;
- è costituita da due corpi separati da una striscia di vegetazione rada, ad uno stadio di sviluppo giovanile, che non sarà interessata dall'intervento di utilizzazione;
- il suolo è profondamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che localmente hanno causato la totale asportazione dello strato fertile, ed è caratterizzato da eccessiva pietrosità e scarsa profondità, elementi che costituiscono un fattore limitante per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;
- il soprassuolo si colloca in area dove la vegetazione risulta disturbata dalle dinamiche fluviali ed è caratterizzato dalla presenza di vegetazione ripariale a prevalenza di pioppo nero, accompagnato da sporadici esemplari di robinia e da esemplari ancora più sporadici di altre latifoglie quali frassino, ontano nero, olmo, pado, pioppo bianco, salice bianco, salice viminale, tiglio, platano e gelso. In base alle ortofoto disponibili il soprassuolo ha una età di circa 20 anni.  
I recenti eventi alluvionali, ed in particolare quello del novembre 2019, hanno causato il crollo di numerosi individui, in particolare nel corpo più a sud, alla confluenza con il torrente Ceronda;
- la copertura risulta discontinua, in particolare nella parte compresa tra i due corpi del lotto, non interessata dal taglio, con variazioni nello stadio di sviluppo legate alla natura del substrato e con presenza di chiarie, dove il substrato risulta troppo ciottoloso e superficiale;
- la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta scarsa o puntualmente assente, e generalmente costituita dal solo pioppo nero, ed in misura minore da frassino;
- nel soprassuolo si rinviene la presenza di *Ailanthus altissima* e, secondariamente, *Acer negundo*, specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale ed inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento o, per aree circoscritte, l'eradicazione, oltre ad altre specie esotiche invasive nello strato arbustivo ed erbaceo;
- l'intervento previsto è la ceduzione con rilascio dei soggetti di tutte le specie di miglior portamento, anche se di diametro medio-grosso, purché non di ostacolo allo sviluppo ed alla rinnovazione di frassino, farnia ed olmo, oltre a quelli delle specie sporadiche. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione;
- il prelievo previsto, stimato sulla base di aree di saggio relascopiche, è pari complessivamente a circa 2.075 m<sup>3</sup>, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa l'84% ed una copertura residua media pari al 15%; Tali valori, stante la difficoltà nell'effettuare i rilievi e la variabilità del popolamento causata da eventi meteorici eccezionali e da fenomeni di piena, quale quella occorsa nel periodo 21-25 novembre, rappresentano una stima sintetica e costituiscono una corretta approssimazione delle grandezze interessate;

- l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 25 e dall'art 37 del Regolamento Forestale attualmente vigente;
- al progetto è allegato il piedilista completo delle piante da rilasciare su una superficie di 4,26 ha, in quanto la restante superficie risulta essere interessata da schianti e pertanto non facilmente percorribile. Le piante da rilasciare sono contrassegnate con anello di vernice rossa e numerate, quelle di confine sono contrassegnate con doppia linea in vernice blu, e quelle di diametro inferiore sono contrassegnate solo con anellatura al fusto di vernice rossa; Le piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito per la biodiversità sono numerate e contrassegnate con la lettera B;
- l'intervento proposto:
  - sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
  - in ragione dell'elevato numero di piante schiantate a terra durante il recente evento meteorico, risulta urgente e di particolare utilità, in quanto consente l'asportazione di tutto il materiale schiantato ed a rischio di fluitazione in caso di piena, e conseguente rischio idraulico per i numerosi ponti situati a valle del lotto;
  - è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente, oltre all'apertura di brevi tratti di vie di esbosco. E' inoltre prevista la realizzazione di una pista temporanea che trae origine dalla sponda sinistra, in corrispondenza di un accesso all'alveo esistente, che comporterà la realizzazione di una rampa di accesso per superare la sponda in destra orografica per consentire l'accesso ai mezzi di esbosco, quali forwarder, con movimenti terra entro i limiti previsti dall'art. 52 del Regolamento Forestale;
- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 1040.

EFFETTUATO in data 14/01/2020 il sopralluogo congiunto con tecnici di AIPO e dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali per la valutazione delle condizioni stazionali e dello stato del soprassuolo, durante il quale è stata percorsa la superficie di intervento con l'eccezione delle aree interessate dagli schianti, e verificata a campione la contrassegnatura delle piante da rilasciare;

Vista la nota prot. 438 del 29/01/2020 dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (prot. di ricevimento 4494/A1813B del 03/02/2020) che esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento, con l'indicazione di "valutare l'opportunità di un incremento di rilascio di piante di medio diametro ove vengano rilasciate piante di grosse dimensioni isolate, in modo da formare gruppi stabili" per diminuire la suscettibilità allo schianto da vento delle piante rilasciate;

Considerato che:

- il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto, ed applicando un prezzo pari a quello relativo alla accessibilità buona;
- la stima della massa ritraibile è stata effettuata attraverso la realizzazione di aree di saggio collocate in aree significative ed è stata suddivisa in base alla stimata effettuata distinguendo tra specie a legname tenero da quelle a legname duro, e tra diametri superiori o inferiori a 15 cm;
- la massa ritraibile, adottando un peso specifico pari a 0,7 q/m<sup>3</sup> per le piante a legname duro, e pari a 0,5 q/m<sup>3</sup> per quelle a legname tenero, risulta pari a:

Legno duro diametro < 15 cm = 189 q.li	prezzo 1,50 €/q	Canone € 283,50
Legno duro diametro > 15 cm = 189 q.li	prezzo 1,90 €/q	Canone € 359,10
Legno tenero diametro < 15 cm = 747 q.li	prezzo 0,65 €/q	Canone € 485,55
Legno tenero diametro > 15 cm = 9.358 q.li	prezzo 0,85 €/q	Canone € 7.954,30
Totale canone	9.082,45 €	

tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole:

- alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 49517/2019/409, e propongono che l'intervento sia autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale;
- al rilascio della concessione breve per taglio piante, fascicolo TG/5446/2019, con determinazione del canone di concessione pari a 9.082,45 €;

con le successive prescrizioni:

- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura costituita da soggetti stabili.

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale

sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;


- in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;
- è fatto assoluto divieto di:
  - rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
  - movimentare o asportare materiale in alveo, con l'esclusione delle parti necessarie per la realizzazione della rampa di accesso alla sponda in destra orografica, che dovrà avere carattere temporaneo, e che dovrà essere ripristinata a regola d'arte al termine dell'intervento.
- le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; al termine dell'intervento la rampa per l'accesso alla sponda destra del torrente Stura di Lanzo dovrà essere oggetto di ripristino per ricostituire l'originale profilo della sponda stessa;
- l'intervento dovrà avere carattere di contrasto e contenimento delle specie arboree alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012 presenti sul soprassuolo, adottando tutte le tecniche utili ad evitarne la possibile diffusione;
- non dovranno essere rilasciate piante di grosse dimensioni isolate, ma le piante rilasciate dovranno costituire gruppi stabili per diminuire la suscettibilità agli schianti da vento;
- la realizzazione delle vie di esbosco dovrà avere carattere temporaneo e dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale;
- dovranno essere rispettate le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:
  - le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
  - gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
  - la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Torino 13/02/2020

I Funzionari incaricati  
Magnani Dott.sa For. Cristina

Peterlin Dott. For. Gabriele

Visto  
Il Responsabile di Settore  
Elio Dott. For. Pulzoni



P. FIERLIN



**AIPO**  
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Prot. n. <sup>1857</sup> / 2020

Cod. Class. 6.10.20

(\*): riportato nel corpo del messaggio PEC

**Fasc. 1044/2019A \*\***

(\*\*da citare sempre nelle comunicazioni)

22/1/20

Moncalieri, (\*)

Alla

REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino

PEC: [tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: Domanda di concessione breve per taglio piante in alveo demaniale in comune di Borgaro Torinese e Venaria Reale, località confluenza tra T. Stura di Lanzo e T. Ceronda.**

**Richiedente: Faletto Antonio**

**PARERE IDRAULICO ai sensi del R.D. 523/1904**

Con nota prot. n. 55256 del 26.11.2019 (acquisita al protocollo AIPO n. 29551 in data 27.11.2019) la Regione Piemonte, ufficio in indirizzo, richiedeva a questa Agenzia l'espressione del parere idraulico di competenza in merito all'istanza di taglio piante, di cui all'oggetto, presentata dalla Ditta Faletto Antonio e che interesserà aree demaniali site alla confluenza dei torrenti Stura di Lanzo e Ceronda (censite sul demanio acque ai fogli 21, 35 del comune di Venaria e 9 del comune di Borgaro) ricadenti in fascia A del PAI.

VISTI:

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI, le sue Norme di attuazione e le Direttive ad esse allegate;
- il Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004;
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", così come modificato con DPGR del 21.02.2013, n.2/R e con DPGR del 6.07.2015 n. 4/R;

TENUTO CONTO delle risultanze del sopralluogo congiunto effettuato il 14.01.2020, in cui si è fatto richiesta di una planimetria con indicate le piste temporanee di accesso all'alveo e di esbosco, documentazione pervenuta al prot AIPO al n. 1130 in data 16.01.2020;

ESAMINATI gli elaborati progettuali allegati alla predetta nota, da cui si evince che l'intervento interesserà una superficie di 6,53 ha complessivi, e che si interverrà con una ceduzione col rilascio dei soggetti migliori e

selezione prioritaria tra le specie, al fine di garantire la copertura minima favorendo il rilascio delle specie che possono facilitare, col tempo, l'evoluzione del soprasuolo verso forme più complesse e strutturate.

DATO ATTO che gli interventi selvicolturali che riguardano le aree di pertinenza dei corsi d'acqua sono regolati dagli art. 37 e 37 bis del succitato "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", così come modificato con DPGR del 21.02.2013, n.2/R e con DPGR del 6.07.2015; e che la scrivente Agenzia si esprime ai sensi del citato Regolamento Forestale, limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici, così come definite dal Regolamento stesso;

DATO ATTO altresì che:

- la vegetazione ripariale svolge una preziosa funzione di consolidamento della sponda nei confronti dei fenomeni erosivi del corso d'acqua;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi della soprarichiamata normativa di riferimento, PARERE FAVOREVOLE all'esecuzione del taglio piante in oggetto nel rispetto delle seguenti modalità:

1. il taglio delle piante radicate sulla sponda o comunque all'interno dell'alveo inciso dovrà essere condotto secondo quanto indicato all'art. 37, comma 2, lettera a), punto 1) del Regolamento Forestale Regionale, avendo cura di mantenere gli esemplari in buone condizioni di stabilità che si trovano attualmente sulla sponda;
2. il taglio piante radicate al di fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 m dal ciglio di sponda, dovrà essere condotto secondo quanto indicato all'art 37, comma 2, lettera b), punto 2) del Regolamento Forestale Regionale, avendo cura di mantenere gli esemplari in buone condizioni di stabilità;
3. il taglio piante fuori dall'alveo inciso, oltre i 10 m dal ciglio di sponda, ma ancora ricadente in fascia A, dovrà essere condotto secondo quanto indicato all'art. 37, comma 3 del Regolamento Forestale Regionale;

Gli interventi di cui ai precedenti punti 1. 2 rivestono carattere di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis, comma 1.

Infine, si subordina l'intervento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. per tutto quanto non attiene agli aspetti idraulici, il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Forestale;
- d. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- e. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- f. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti

all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Il presente parere idraulico ha validità pari alla durata della concessione, qualora rilasciata.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Si richiede, infine, che all'interno della concessione s'imponga al Richiedente di informare questa Agenzia e il Comando Gruppo Carabinieri Forestale, territorialmente competente, della data di inizio del taglio, della sua ultimazione e di fornire l'elenco degli eventuali mezzi impiegati in alveo.

Distinti saluti

Il Dirigente

Ing. Gianluca Zanichelli

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)*

Referenti: dott.ssa Melissa Gremmo  
i.i. Biagio Chiappero